

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vildagliptin Krka» (vildagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01385

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2022.

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, *TUB*) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e di esercitare i poteri di vigilanza, per finalità macroprudenziali;

Visti i seguenti articoli del *TUB*:

art. 114-*quinquies*.2 che prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale nei confronti degli istituti di moneta elettronica aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

art. 114-*quaterdecies*, che prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale nei confronti degli istituti di pagamento aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

Tenuto conto delle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1095/2010 (di seguito CERS) relative a:

gli obiettivi intermedi e gli strumenti di politica macroprudenziale (CERS/2013/1);

le misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) e successiva modificazione (CERS/2019/3);

la valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2);

Tenuto conto del seguente documento pubblicato dal CERS:


ESRB - Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: residential real estate, September 2019; ESRB - Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: commercial real estate, December 2019; ESRB, The ESRB handbook on operationalising macroprudential policy in the banking sector;

Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

EMANA

Il presente provvedimento che modifica le «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica» del 17 maggio 2016 come modificato dal provvedimento del 23 luglio 2019.

Le modifiche sono volte a introdurre un nuovo Capitolo XII bis «Misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti».



Le nuove disposizioni entrano in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia.

Roma, 22 febbraio 2022

Il Governatore: VISCO

Delibera n. 74/2022.

ALLEGATO

Capitolo XII bis
MISURE MACROPRUDENZIALI BASATE
SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI
O DEI FINANZIAMENTI

Sezione I.
Disposizioni generali

1. Premessa.

Il presente Capitolo disciplina gli strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure *borrwer-based*). Si tratta di misure non armonizzate a livello europeo che vengono utilizzate tipicamente per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle persone fisiche o persone giuridiche che svolgono attività non finanziarie. L'utilizzo di questi strumenti serve a controllare il flusso e la rischiosità dei nuovi prestiti. Ciò permette di contenere i livelli di indebitamento di chi riceve i finanziamenti, riducendone così la probabilità di insolvenza e di limitare le perdite per gli intermediari in caso di mancata restituzione dei prestiti.

2. Destinatari della disciplina.

Il Capitolo si applica alle misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti rivolte agli istituti che concedono finanziamenti relativi ai servizi di pagamento conformemente a quanto previsto dal Capitolo IV, Sezione I, paragrafo 3.

Sezione II.

Disciplina delle misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti

1. Rinvio.

Per l'applicazione delle misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti rivolte agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica si applicano le disposizioni previste dalla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di vigilanza per le banche», Parte Terza, Capitolo 12, Sezione II.

22A01380

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DELIBERA 15 febbraio 2022.

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. (Delibera n. 6/2022).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visto l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modifiche e integrazioni che, al comma 1, istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale e, al comma 2, demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative in materia;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 354 con il quale viene istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI), alimentato con le risorse del risparmio postale e con una dotazione iniziale di 6.000,00 milioni di euro, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati e il successivo comma 355 che demanda la ripartizione del predetto fondo a questo Comitato;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, in particolare, l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della citata legge n. 311 del 2004, al sostegno di attività programmi e progetti strategici nel settore della ricerca e sviluppo, e l'art. 8, comma 1, lettera b), che attribuisce a questo Comitato la funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 26, comma 6-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Vista la decisione «C(2015) 9742 final» adottata il 6 gennaio 2016 dalla Commissione europea che riconosce che il regime agevolativo dei contratti di filiera e di distretto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Aiuto di Stato SA.42821-Contratti di filiera e di distretto), come modificata al paragrafo (22) dalla decisione «C(2017) 1635 final» adottata il 15 marzo 2017,

